

1

Subst 3/2/17

Caro Amico,

a cuspide di una forte infedeltà,
perchè oggi non era di casa, con-
comandando il medesimo! Vi prego,

però, di voler presiedere tu il
Comitato d'oggi del uf Istituto.

Per quanto riguarda la deli-
berazione relativa alla retrocessi-
one del Partito, mi pare che
il Comitato dovrebbe deliberare



saltant la massima di partecipazione
 per 15 milioni, comprendendo nella
 operazione il valore che si ritrae
 dalla alienazione dei titoli stranieri
 posseduti dall'Istituto, lasciando
 al Comitato di decidere circa gli
 altri valori - il contratto di portare
 a pagamento per la sottoscrizione
 stessa. Come intesi, rinverrebbe un
 pregiudizio la questione della concessione
 del dividendo 5% in consolidato 5%,

non spendo urgente di prender con-
 dizione al riguardo. Mi pare,
 anzi, che rifatto questione non
 dovrebbe esser portata ora in Con-
 siglio.

S. E. de Nava mi ha fatto tele-
 fonare che potrà ricevermi, in sua
 casa, nel pomeriggio di una sci. prof.
 giorni giurati. Così, appena potrò, lo
 vedrò. Vi stringo le mani, prepa-
 rati di salutarvi i colleghi.

J. Sykes

4

R I L I E V O

Poiché il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale é stato confermato con R.D. 18 febbraio 1917, per il disposto dell'art.5 dello Statuto approvato con R.D.27 aprile 1913,n°943,il Consiglio stesso può essere riconfermato alla scadenza del quadriennio in corso,e cioè nel Febbraio 1921. E' ovvio che il Ministero possa ora provvedere alla sostituzione del prof. Beneduce con la nomina del dott. Zengarini, il quale scadrà dalla carica allo scadere del detto quadriennio insieme a tutti gli altri membri del Consiglio,salvo riconferma (2° comma dell'art.5 predetto).

Il quadriennio stabilito dall'art. 5 dello statuto non può essere considerato altrimenti che un periodo massimo di permanenza in carica dei consiglieri. Una diversa interpretazione stabilirebbe a favore dei consiglieri stessi un canonicato, una inamovibilità di quattro anni non consentita nè dalla legge, nè dalla natura dell'Istituto.

Al Governo deve essere riconosciuto pieno ed intero il diritto di ricostituire il Consiglio in qualsiasi momento. Tale diritto, che non consente attenuazioni, gli proviene da due ragioni. In primo luogo, gli proviene dalla natura dell'Istituto, che è il massimo organismo industriale e finanziario dello Stato. Gli proviene poi, in secondo luogo, dalla suprema sua potestà di poter fissare, come con i recenti provvedimenti ha inteso difissare, l'assetto e l'indirizzo dell'Istituto stesso a traverso la costituzione della Amministrazione.

Infatti, il decreto va considerato connesso all'altro della nomina del Direttore Generale. I due decreti rappresentano la nuova sistemazione stabile che il Governo intende dare all'Istituto.

Il Governo, senza parlare di conferma del Consiglio, ha ritenuto necessario ricostituire ex novo il Consiglio stesso e contemporaneamente nominare il Direttore Generale affinché si rendesse possibile per un quadriennio quella continuità di Amministrazione e di direzione che è essenziale pel buon andamento dell'Istituto. E in questo proposito, non ha inteso e non intende limitare il provvedimento alla sola nomina del posto vacante volendo evitare appunto un cambiamento di amministrazione entro breve termine.

Si fa rilevare poi che ^{la} ricostituzione del Consiglio non lede, in pratica, nessun diritto. Tutti i consiglieri in carica entrano nel nuovo Consiglio e sono avvantaggiati perchè potranno rimanere non più per otto mesi, ma altri quattro anni.

Infine si osserva che se il quadriennio del Consiglio uscente non è scaduto, scade però in questi giorni il doppio quadriennio dei due Consigli che si sono succeduti, il primo essendo stato costituito con R.D. 9 agosto 1922. Quindi anche se si tien stretto conto dei quadrienni, questo decreto non rappresenta che il ritorno alle scadenze normali.

Si ritiene pertanto che l'Ecc.ma Corte vorrà dar corso alla registrazione.

IL MINISTRO

